



GOVERNO SOCIETARIO

REGOLAMENTO DEI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI

(Approvato dal C.d.A. della Banca di Cividale il 10 febbraio 2021)

REGOLAMENTO DEI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI

Premessa

L'art. 30 dello Statuto della Banca di Cividale prevede che: *“Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.”*

Con le Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 (“Parte prima – Recepimento in Italia della CRD IV”, “Titolo IV – Governo societario, controlli interni gestione dei rischi”, “Capitolo 1 – Governo societario”, “sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali”), la Banca d'Italia ha indicato tra i principi generali che il corretto assolvimento delle funzioni richiede che i componenti il Consiglio di Amministrazione dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV (Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013).

Oltre ai limiti al cumulo degli incarichi sopra descritti devono essere rispettate anche le limitazioni prescritte:

- dall'art. 30 dello Statuto, che prevede, tra l'altro, che *“Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore - fatta eccezione per l'Amministratore delegato, se nominato - l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato da un rapporto continuativo di prestazione d'opera ad altre banche, salvo che si tratti di società partecipate”*;
- dall'art. 36 del D.L. 201/2011 (c.d. decreto “Salva Italia”), convertito dalla legge n. 214/2011, che ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. “divieto di interlocking”); in merito, con provvedimento congiunto di Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20 aprile 2012, così come aggiornato in data 21 dicembre 2018, sono stati individuati i criteri per l'applicazione della suddetta disposizione;
- dalla Sezione V relativa alla “Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi” del decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Limiti al cumulo degli incarichi degli Amministratori

I membri del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire contemporaneamente, oltre alla carica ricoperta nella Banca, un numero massimo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo in società di dimensioni significative che rientrino in una delle seguenti combinazioni:

- *Presidente del Consiglio di Amministrazione:*

- 4 (quattro) incarichi di cui non più di 2 (due) incarichi esecutivi;
- 7 (sette) incarichi non esecutivo;

- *Amministratore:*

- 5 (cinque) incarichi di cui non più di 2 (due) incarichi esecutivi;
- 8 (otto) incarichi non esecutivo.

Note esplicative

Ai soli fini del presente Regolamento, per la determinazione del cumulo degli incarichi si forniscono le seguenti definizioni:

- si considerano società di dimensioni significative le società quotate in mercati regolamentati e le società con un patrimonio netto superiore a 10.000.000,00 di euro;
- per incarichi esecutivi si intendono le seguenti cariche:
 - Amministratore Delegato
 - Membro del Consiglio di Gestione
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza
 - Amministratore esecutivo
 - Direttore Generale
- per incarichi non esecutivi o di controllo si intendono le seguenti cariche:
 - Membro del Consiglio di Amministrazione non esecutivo
 - Membro del Consiglio di Sorveglianza
 - Membro del Collegio Sindacale
- si intendono come un unico incarico di amministratore gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
- non si considerano gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

Procedimento da seguire in caso di nomina e superamento del limite al numero degli incarichi

I candidati alla nomina di amministratore di Banca di Cividale devono fornire al Consiglio di Amministrazione la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti. Successivamente alla nomina, gli amministratori, prima di assumere un incarico di amministrazione, direzione o controllo in altre società per le quali è previsto il limite al cumulo degli incarichi dovranno darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Se la nomina riguarda un incarico in una società bancaria, assicurativa o finanziaria, il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità di tale nomina con la carica di amministratore di Banca di Cividale, fermi restando il “divieto di interlocking” previsto dall’art. 36 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e la necessità dell’autorizzazione assembleare per l’assunzione della carica di amministratore o di direttore generale in società concorrenti prevista dall’art. 2390 cod. civ.

In caso di superamento del limite, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione nell’interesse della Società, invita l’amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.

Per la designazione nelle società partecipate da Banca di Cividale, il Consiglio di Amministrazione dovrà preventivamente valutare il rispetto del limite degli incarichi e, nel caso in cui il superamento del limite avvenga successivamente alla nomina, assumere le conseguenti determinazioni.

Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi

Ferme le previsioni dell’art. 16 del decreto MEF del 23 novembre 2020, n. 169, considerato che ciascun esponente deve dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell’incarico, si informa che l’impegno richiesto in relazione ai principali incarichi - oltre agli impegni istituzionali, alle attività propedeutiche e successive alle riunioni nonché agli incarichi assunti in rappresentanza dell’Istituto - può essere stimato avuto riguardo all’impegno per l’annualità precedente come di seguito indicato.

Anno 2020	
Consiglio di Amministrazione	18 riunioni della durata media di n. 6 ore
Comitato Esecutivo	9 riunioni della durata media di n. 1 ora e 50 minuti
Comitato Rischi	4 riunioni della durata media di n. 1 ora e 15 minuti
Amministratori Indipendenti	16 pareri

Modificazioni e verifica del rispetto del regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato, sentito il Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

La verifica del rispetto del presente Regolamento è competenza del Collegio Sindacale, che ne assicura anche l’aderenza alle normative di tempo in tempo vigenti ed alle indicazioni di Vigilanza